

**Sentenza del Tribunale 25 ottobre 2011 — Aragonesas Industrias y Energía/Commissione**

(Causa T-348/08) <sup>(1)</sup>

*(«Concorrenza — Intese — Mercato del clorato di sodio — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE — Ricorso di annullamento — Ripartizione del mercato — Fissazione dei prezzi — Insieme di indizi — Data delle prove — Dichiarazioni di concorrenti — Confessione — Durata dell'infrazione — Ammende — Gravità dell'infrazione — Circonstanze attenuanti»)*

(2011/C 355/23)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Aragonesas Industrias y Energía, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti I. Forrester, QC, K. Struckmann, P. Lindfelt e J. Garcia-Nieto Esteva)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, J. Bourke e R. Sauer, agenti)

**Oggetto**

In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C(2008) 2626 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio), nella parte in cui tale decisione riguarda l'Aragonesas Industrias y Energía, e, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione sostanziale dell'ammenda inflitta a quest'ultima in detta decisione

**Dispositivo**

- 1) L'art. 1, lett. g), della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C(2008) 2626 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio) è annullato nella parte in cui la Commissione delle Comunità europee vi ha constatato un'infrazione, da parte dell'Aragonesas Industrias y Energía, SAU, per i periodi compresi, da un lato, tra il 16 dicembre 1996 e il 27 gennaio 1998 e, dall'altro, tra il 1° gennaio 1999 e il 9 febbraio 2000.
- 2) L'art. 2, lett. f), della decisione C(2008) 2626 def. è annullato nella parte in cui fissa l'importo dell'ammenda a EUR 9 900 000.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) L'Aragonesas Industrias y Energía è condannata a sopportare un terzo delle proprie spese e la metà delle spese della Commissione.
- 5) La Commissione è condannata a sopportare la metà delle proprie spese e due terzi delle spese dell'Aragonesas Industrias y Energía.

<sup>(1)</sup> GU C 285 dell'8.11.2008.

**Sentenza del Tribunale 25 ottobre 2011 — Uralita/Commissione**

(Causa T-349/08) <sup>(1)</sup>

*(«Concorrenza — Intese — Mercato del clorato di sodio — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE — Ricorso di annullamento — Imputabilità del comportamento illecito»)*

(2011/C 355/24)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Uralita, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti I. S. Forrester, QC, K. Struckmann, P. Lindfelt e J. Garcia-Nieto Esteva)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, R. Sauer, A. Biolan e J. Bourke, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C(2008) 2626 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.695 — Clorato di sodio), nella parte in cui detta decisione riguarda la ricorrente

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Uralita, SA è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 285 dell'8.11.2008.

**Sentenza del Tribunale 20 ottobre 2011 — Eridania Sadam/Commissione**

(Causa T-579/08) <sup>(1)</sup>

*(«Aiuti di Stato — Misura adottata dalle autorità italiane a compensazione delle perdite subite dallo zuccherificio di Villador in seguito ad un periodo di siccità — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Obbligo di motivazione — Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo»)*

(2011/C 355/25)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Eridania Sadam SpA (Bologna, Italia) (rappresentanti: avv.ti G.M. Roberti, I. Perego, B. Amabile e M. Serpone)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e B. Stromsky, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, 2009/704/CE, relativa all'aiuto di Stato C 29/04 (ex N 328/03) cui l'Italia intende dare esecuzione a favore dello zuccherificio di Villasor, di proprietà della società Sadam ISZ (GU 2009, L 244, pag. 10)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Eridania Sadam SpA è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Commissione europea.

(<sup>1</sup>) GU C 44 del 21.2.2009.

**Sentenza del Tribunale 20 ottobre 2011 — Alfatar Benelux/Consiglio**

(Causa T-57/09) (<sup>1</sup>)

**«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi di assistenza tecnica, help desk e interventi in loco per computer, stampanti e periferiche del segretariato generale del Consiglio — Rigetto dell'offerta di un concorrente — Obbligo di motivazione»**

(2011/C 355/26)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Alfatar Benelux (Ixelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Keramidas)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Balta, M. Vitsentzatos e M. Robert, agenti)

**Oggetto**

Da un lato, domanda di annullamento della decisione del Consiglio 1° dicembre 2008 di respingere l'offerta presentata dal raggruppamento di imprese Alfatar-Siemens, composto dalla Alfatar Benelux e dalla Siemens IT Solutions and Services SA, nell'ambito della gara d'appalto UCA/218/07 per la fornitura di assistenza tecnica, help desk e interventi in loco per computer, stampanti e periferiche del segretariato generale del Consiglio (GU 2008/S 91-122796), e di aggiudicare l'appalto ad un altro concorrente e, dall'altro, domanda di risarcimento danni

**Dispositivo**

- 1) La decisione del Consiglio 1° dicembre 2008 di respingere l'offerta presentata dal raggruppamento di imprese composto dalla Alfatar Benelux e dalla Siemens IT Solutions and Services SA, nell'ambito della gara d'appalto UCA/218/07 per la fornitura di assistenza tecnica, help desk e interventi in loco per computer, stampanti e periferiche del segretariato generale del Consiglio e di aggiudicare l'appalto ad un altro concorrente è annullata.

- 2) La domanda di risarcimento danni è respinta.

- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 102 dell'1.5.2009.

**Sentenza del Tribunale 20 ottobre 2011 — Poloplast/UAMI — Polypipe (P)**

(Causa T-189/09) (<sup>1</sup>)

**[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo P — Marchi comunitari figurativi anteriori P e P POLYPIPE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]**

(2011/C 355/27)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Poloplast GmbH & Co. KG (Leonding, Austria) (rappresentante: avv. G. Bruckmüller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Polypipe Ltd (Edlington, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente K. E. Gilbert e M. H. Blair, solicitors, successivamente K. E. Gilbert, M. H. Blair e S. S. Malynicz, barrister)

**Oggetto**

Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 25 febbraio 2009 (procedimento R 80/2008-2), relativa ad un'opposizione tra la Polypipe Ltd e la Poloplast GmbH & Co. KG.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Poloplast GmbH & Co. KG è condannata alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Polypipe Ltd ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

(<sup>1</sup>) GU C 167 del 18.7.2009.